

COMUNE DI BELGIRATE



COMUNE DI LESA



COMUNE DI MEINA

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

BELGIRATE – LESA - MEINA

Via Portici n. 2 – Lesa (NO)

C.F.: 90009820037

Tel. 0322-76421

e-mail: segreteria@unionecomunidelvegante.it

STATUTO UNIONE COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE


Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Belgirate n. 11 del 28/04/2025

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Lesa n. 23 del 29/04/2025

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Meina n. 14 del 11/04/2025

Presa d'atto con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 21/05/2025

In vigore dal 21/06/2025



COMUNE DI BELGIRATE



COMUNE DI LESA



COMUNE DI MEINA

INDICE GENERALE

pag.

TITOLO I – PRINCIPI E SEDE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	1
ART. 2 - STATUTO E REGOLAMENTI	1
ART. 3 - FINALITÀ E RUOLO	1
ART. 4 - DURATA DELL'UNIONE	2
ART. 5 - ADESIONE DI NUOVI COMUNI	2
ART. 6 – FUNZIONI DELL'UNIONE	2
ART. 7 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI ALL'UNIONE	3
ART. 8 – MODALITA' DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI CONFERITI	3
ART. 9 – MODALITA' DI RIPARTIZIONE SPESE ED ENTRATE CRITERI DI RIPARTO	3
ART. 10 – MODALITA' DI REVOCA DELLE FUNZIONI ALL'UNIONE	5
ART. 11 – RECESSO DALL'UNIONE ED EFFETTI	6
ART. 12 - SCIoglimento	7
ART. 13 – DETERMINAZIONI RELATIVE AL PERSONALE IN CASO DI RECESSO E DI SCIoglimento	8
ART. 14 – DETERMINAZIONI RELATIVE AL PERSONALE IN CASO DI REVOCA DI FUNZIONI DA PARTE DI UN SINGOLO COMUNE	9

TITOLO II - GLI ORGANI

CAPO I - ORGANI

ART. 15 - ORGANI DELL'UNIONE 9

ART. 16 - ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE 10

CAPO II - CONSIGLIO DELL'UNIONE

ART. 17 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO 10

ART. 18 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO. DIMISSIONI E DURATA IN CARICA
DEI CONSIGLIERI 11

ART. 19 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 12

ART. 20 - STATUS DEI CONSIGLIERI 12

CAPO III - PRESIDENTE DELL'UNIONE

ART. 21 - PRESIDENTE 13

ART. 22 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE 14

ART. 23 - VICEPRESIDENTE 15

CAPO IV - GIUNTA DELL'UNIONE

ART. 24 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA 15

ART. 25 - COMPETENZE DELLA GIUNTA 15

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE

ART. 26 - PRINCIPI GENERALI 16

ART. 27 - PERSONALE 16

ART. 28 - SEGRETARIO DELL'UNIONE 16

ART. 29 - VICESEGRETARIO 17

ART. 30 - REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 18

TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 31 - AUTONOMIA FINANZIARIA 18

ART. 32 - ORDINAMENTO CONTABILE E SERVIZIO FINANZIARIO 18

ART. 33 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. CONTROLLO DI GESTIONE	18
ART. 34 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO	19

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 35 - PRINCIPI GENERALI	19
-----------------------------------	----

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 36 - ATTI REGOLAMENTARI E DISCIPLINA TRANSITORIA	20
ART. 37 - ABROGAZIONI	20
ART. 38 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO	20

Allegati:

ALLEGATO A - Elenco delle funzioni conferibili all'Unione	pag. 21
ALLEGATO B - Elenco delle funzioni conferite all'Unione	pag. 22

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. In attuazione dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), delle leggi 122/2010, 135/2012 e della L.R 11/2012 in materia di gestione associata degli Enti locali, è costituita l'Unione di Comuni denominata "Unione di Comuni Collinari del Vergante" tra i Comuni di Belgirate, Lesa, Meina.
2. L'Unione di Comuni è un ente locale dotato di personalità di diritto pubblico ed è dotata di potestà statutaria e regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali.
3. L'Unione dei Comuni ha sede legale in Lesa, Via Portici n. 2.
4. I suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. L'Unione negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Unione".
7. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma e di un gonfalone la cui riproduzione ed uso sono disciplinati da apposito regolamento.

ART. 2 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 32, cc. 4 e 6, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 4 della L.R. 11/2012, lo Statuto dell'Unione è approvato, in fase di prima istituzione, dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. Le successive modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione.
2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, le modalità di funzionamento degli organi e ne stabilisce i rapporti.
3. Lo Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo.
4. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione e per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate.

ART. 3 - FINALITÀ E RUOLO

1. L'Unione si costituisce per lo svolgimento associato di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti, in conformità alle vigenti leggi in materia.
2. È compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono.

3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

ART. 4 - DURATA DELL'UNIONE

1. L'Unione ha durata sino al 31.12.2031. La durata si intende tacitamente rinnovata per cinque anni, salvo il verificarsi di una causa di scioglimento di cui all'art. 12.

ART. 5 - ADESIONE DI NUOVI COMUNI

1. Il Consiglio Comunale interessato a far parte dell'Unione delibera l'adesione entro il 30 giugno di ogni anno, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. L'adesione deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione entro 30 giorni con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati e può prevedere un contributo a copertura dei costi affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi.
3. L'adesione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data della deliberazione.

ART. 6 - FUNZIONI DELL'UNIONE

1. I Comuni possono conferire all'Unione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i., tutte le funzioni fondamentali individuate nell'allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le funzioni effettivamente conferite all'Unione, alla data di approvazione del presente Statuto, sono quelle individuate nell'Allegato B, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere successivamente deliberati dai Comuni interessati, con le modalità specificate nel presente Statuto.
4. Le modificazioni di natura sostanziale, incluso il conferimento di ulteriori funzioni, servizi e attività istituzionali, sono comunicate al Ministero dell'Interno e alla Regione Piemonte.

ART. 7 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI ALL'UNIONE

1. Il conferimento di funzioni è pari alla durata dell'Unione e comunque non può essere inferiore a 5 anni.
2. L'attribuzione delle funzioni e servizi si perfeziona con l'approvazione da parte dei Comuni interessati della deliberazione di conferimento, contenente una relazione/analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione.
3. La deliberazione dispone in ordine:
 - a) al contenuto della funzione o del servizio conferito;
 - b) all'entità dei trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali, nel rispetto dei criteri determinati dal presente Statuto di cui all'art. 9, anche differenziati per tipologia di funzione e di servizi conferiti.
4. L'individuazione delle attribuzioni oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria e tendenzialmente onnicomprensiva delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei per tipologia e per contesto operativo, in modo da evitare che restino in capo ai Comuni compiti residuali.
5. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto dell'approvazione della deliberazione con la quale si perfeziona tale conferimento.

ART. 8 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI CONFERITI

1. Per quanto concerne l'impiego delle risorse umane, le funzioni e servizi conferiti sono gestiti:
 - a) con impiego di personale trasferito dai Comuni;
 - b) con impiego di personale reclutato direttamente dall'Unione in base alla normativa vigente e nei limiti consentiti, quando si renda indispensabile per la gestione dei servizi/funzioni conferite.

ART. 9 - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE SPESE ED ENTRATE - CRITERI DI RIPARTO

1. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente o con altro sistema congruo correlato alla specificità di un determinato servizio.
2. Le spese relative alle singole funzioni e le entrate alle stesse correlate sono così ripartite:

VOCI DI RIPARTO	CRITERIO	ENTRATE CORRELATE
BELGIRATE - SPESE DIRETTE	Le specifiche obbligazioni vengono addebitate al Comune.	
LESA – SPESE DIRETTE	Le specifiche obbligazioni vengono addebitate al Comune.	
MEINA – SPESE DIRETTE	Le specifiche obbligazioni vengono addebitate al Comune.	
CIMITERIALI	Le spese di gestione dei cimiteri, comprese le utenze elettriche, acqua, ecc, le piccole manutenzioni ordinarie sono ripartite in base al numero di cimiteri esistenti (1 Belgirate, 2 Meina – 4 Lesa).	Le entrate derivanti dai proventi dei servizi cimiteriali, dall'illuminazione votiva sono entrate dirette che l'Unione incassa per conto dei Comuni in base al cimitero di pertinenza.
INFORMATIZZAZIONE E STRUTTURE TECNOLOGICHE PER GLI ENTI	La spesa viene ripartita in parti uguali fra i quattro Enti. La quota a carico dell'Unione viene ripartita tra i tre Comuni sulla base della propria popolazione residente alla data del 31/12 dell'anno precedente.	
MENSE E SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA	Le spese del servizio vengono ripartite come segue. Plessi scolastici di Meina: in capo al Comune di Meina Plessi scolastici di Lesa e Belgirate: le spese vanno ripartite in base agli alunni dei Comuni di Lesa e Belgirate.	Le entrate di iscrizione e compartecipazione ai servizi vengono decurtate dai costi di gestione, con gli stessi criteri.
PERSONALE	La spesa complessiva per personale e collaboratori viene ripartita in base alla percentuale a carico di ciascun Ente nello specifico: BELGIRATE – 17,80% LESA – 46,10% MEINA – 36,10%	
POLIZIA LOCALE	Le spese relative al servizio vengono ripartite in base alle seguenti percentuali: BELGIRATE 20% LESA 40% MEINA 40%	Le entrate dai proventi del codice della strada e dalle sanzioni amministrative vengono detratte annualmente dai costi di gestione del servizio in base alla

		ripartizione stabilita dalla Giunta.
RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE	La spesa del servizio viene ripartita in base al riparto annualmente redatto dall'UT sulla base delle attività svolte durante l'anno.	
SPESE GENERALI (Cancelleria, tesoreria unione, revisore, assicurazioni e broker, revisore dei conti, carburante, noleggio auto, SUA, software, sicurezza e medico del lavoro, protezione civile.)	Le spese generali vengono ripartite in rapporto alla popolazione di ciascun Comune alla data del 31/12 dell'anno precedente.	
VIABILITA'	Le spese per la viabilità, lo sgombero della neve e salatura strade vengono ripartiti in ragione del costo del servizio prestato per ciascun Comune. Eventuali costi indivisibili vengono ripartiti in base alla lunghezza delle strade comunali.	Le entrate dai proventi del codice della strada e dalle sanzioni amministrative vengono detratte annualmente dai costi di gestione del servizio in base alla ripartizione stabilita dalla Giunta.
ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE	Il contributo a mantenimento erogato dalla Regione Piemonte in favore dell'Unione verrà ripartito in ragione di 1/3 ciascun Comune.	

3. Le previsioni di cui al comma precedente vengono riviste in caso di modifiche alla composizione dell'Unione.

ART. 10 - MODALITÀ DI REVOCA DELLE FUNZIONI ALL'UNIONE

1. Fermo restando quanto disposto al primo comma dell'art. 7, la revoca del conferimento delle funzioni avviene secondo il procedimento di cui al comma 2 dell'art. 11.
2. Nel caso in cui la revoca di una o più funzioni avvenga solo da parte di uno/taluni Comuni dell'Unione, e quindi comporti un esercizio di funzioni soltanto da parte del Comune/dei Comuni non revocanti, per ciascun servizio o funzione non revocata è istituito un apposito centro di costo nell'ambito del bilancio dell'Unione attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere

rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso, il risultato della relativa gestione sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo coinvolge esclusivamente i Comuni che svolgono in Unione le relative funzioni.

3. La revoca comporta, per i Comuni che continuano a svolgere le relative funzioni tramite Unione, un adeguamento della propria quota relativa al concorso alle relative spese, quantificata mezzo di delibera di Giunta dell'Unione, in considerazione del centro di Costo e del valore delle funzioni svolte per il Comune/i Comuni conferenti rispetto a quelle svolte dall'Unione per tutti gli Enti, su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario.

ART. 11 - RECESSO DALL'UNIONE ED EFFETTI

1. Ogni Comune partecipante all'Unione, fermo restando un periodo minimo di adesione di cinque anni per garantire una maggiore stabilità e capacità di programmazione dell'Ente, può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. La deliberazione di recesso è irrevocabile, deve essere assunta entro il 30 giugno e comunicata all'Unione che ne prende atto e produce effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Dal medesimo termine (1° gennaio) ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
4. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica dello Statuto, dei Regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova configurazione dell'ente.
5. Il recesso deve comunque garantire la continuità delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Unione nei termini di quanto indicato dall'art. 13.
6. Fatto salvo quanto previsto per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione:
 - a) si fa carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi;
 - b) rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi comunitari, statali o regionali o dei Comuni aderenti, tranne il diritto alla quota di patrimonio direttamente finanziata con risorse proprie;
 - c) garantisce la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale eventualmente conferito, a qualsiasi titolo, all'Unione.
7. A seguito del recesso di uno o più Comuni il Consiglio dell'Unione determina entro il 30 giugno dell'anno successivo alla deliberazione di recesso, con apposito atto deliberativo, per ciascun

servizio/funzione le risorse strumentali nonché le attività e/o passività da porre a carico del Comune recedente.

8. Eventuali controversie derivanti dal recesso sono decise da una Commissione di conciliazione collegiale formata da tre componenti, così individuati: il Segretario dell'Unione, il Responsabile Finanziario dell'Unione, il Revisore dei Conti incaricato.

ART. 12 - SCIOGLIMENTO

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, sono cause di scioglimento dell'Ente:
 - a) la deliberazione di tutti i Comuni associati assunta da ciascun Consiglio Comunale con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie;
 - b) il venire meno, per effetto dei recessi dei singoli Comuni, dei presupposti richiesti dalla legge, statale o regionale, per la sussistenza dell'Unione stessa;
 - c) ogni altra causa prevista dalla legge.
2. Il Consiglio dell'Unione, accertato il sussistere di una delle cause di cui al comma 1 dichiara lo scioglimento che produce effetti *ipso iure*. Tale provvedimento determina la cessazione di tutti gli organi dell'Unione.
3. In tutti i casi di cui al comma 1, con la deliberazione che dichiara lo scioglimento, il Consiglio dell'Unione:
 - a) nomina il liquidatore, scegliendolo tra gli iscritti, da oltre dieci anni all'albo dei dottori commercialisti e al Registro dei Revisori Contabili di Novara o del VCO;
 - b) individua i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione concernenti la riallocazione delle funzioni delegate, la destinazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Unione tali da garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente, salvo quanto già previsto dal presente Statuto.
4. Con la messa in stato di liquidazione dell'Ente, l'incaricato della liquidazione subentra agli organi decaduti, con tutti i poteri e le facoltà preordinate a determinare la chiusura dei rapporti giuridici pendenti e la successione, a titolo universale, dei Comuni membri.
5. Gli obblighi e le responsabilità dell'incaricato della liquidazione sono regolati dalle norme civilistiche sul mandato.
6. L'incaricato della liquidazione che rinuncia al mandato ovvero che non possa portarlo a compimento per cause di forza maggiore, resta in carica fino all'accettazione da parte del nuovo liquidatore nominato all'unanimità dai Sindaci dei Comuni componenti l'Unione. In caso di decesso o di impedimento del liquidatore, i Sindaci dei Comuni provvedono a una nuova nomina nel termine di giorni 30.

7. L'incaricato della liquidazione procede entro il termine di giorni 180 dalla nomina alla redazione dell'inventario iniziale e finale di liquidazione, al realizzo dell'attivo, al pagamento dei debiti e alla ripartizione del residuo, provvedendo alla determinazione della successione a titolo universale dei Comuni membri, in conformità ai criteri predeterminati e alle direttive impartite dal Consiglio dell'Unione con la dichiarazione dello scioglimento. L'incaricato della liquidazione procede altresì entro il termine di giorni 30 dalla nomina ad attivare un confronto con le parti sindacali ai fini di cui all'art. 13 comma 6) del presente statuto.
8. In caso di contestazione circa l'esito del riparto, il liquidatore convoca i sindaci dei Comuni per addivenire ad una composizione condivisa.
9. Eventuali controversie sono decise da una Commissione di conciliazione collegiale formata da tre componenti, così individuati: il Segretario dell'Unione, il Responsabile Finanziario dell'Unione, il Revisore dei Conti incaricato.
10. Al termine dell'attività di liquidazione, l'incaricato della liquidazione trasmette senza indugio ai Comuni componenti il provvedimento di approvazione del riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi. I Consigli comunali procedono all'iscrizione, con atto da adottarsi entro giorni 60 dal ricevimento del riparto di cui al comma 7, delle spese e delle entrate spettanti nelle apposite voci di bilancio, in base alla normativa vigente.
11. Esauriti gli adempimenti di cui sopra, l'incaricato della liquidazione dichiara l'estinzione dell'Ente e ne dà comunicazione al Ministero dell'Interno e alla Regione Piemonte.

ART. 13 – DETERMINAZIONI RELATIVE AL PERSONALE IN CASO DI RECESSO E DI SCIOGLIMENTO

1. In caso di recesso di un singolo Comune, salvo che ciò non determini lo scioglimento dell'Unione, il personale già in servizio presso il suddetto Ente al momento del conferimento, verrà riassorbito presso il Comune recedente secondo l'ordine di assunzione.
2. Per quanto riguarda le nuove assunzioni operate dall'Unione, in caso di recesso di un singolo Comune, a seguito del calcolo delle capacità assunzionali e della determinazione del fabbisogno di quest'ultimo, ciascuna unità di personale, in base all'ordine di assunzione (i.e. dal primo assunto all'ultimo) potrà esprimere preferenza circa l'eventuale collocazione nell'ente recedente piuttosto che la permanenza presso l'Unione.
3. In caso di scioglimento dell'Unione, i singoli Comuni riassorbiranno il personale trasferito già in servizio presso gli stessi alla data del trasferimento, con la categoria giuridica ed economica in essere al momento dello scioglimento.
4. In caso di scioglimento, per quanto riguarda eventuali nuove assunzioni operate dall'Unione, si conviene che il personale interessato sia collocato all'interno degli organici dei Comuni, nel

rispetto delle norme pro tempore vigenti in merito ai limiti relativi alle assunzioni e alla spesa del personale.

5. Per quanto riguarda le nuove assunzioni operate dall'Unione, in caso di scioglimento dell'Ente associato, a seguito del calcolo delle capacità assunzionali e della determinazione del fabbisogno di ciascuno dei Comuni, ciascuna unità di personale in base all'ordine di assunzione (i.e. dal primo assunto all'ultimo) potrà esprimere preferenza circa l'Ente nel quale essere collocato.
6. In caso di scioglimento, l'Unione si impegna, tramite il Liquidatore, a promuovere un confronto con la parte sindacale durante la fase di liquidazione, da attivarsi entro giorni 30 dalla nomina dello stesso. Tale confronto è finalizzato a definire tutte le possibilità di reimpiego presso i Comuni dell'Unione e/o altre amministrazioni pubbliche, ferme restando le tutele previste dalle norme, dai CCNL vigenti e dalle relative procedure.

ART 14 - DETERMINAZIONI RELATIVE AL PERSONALE IN CASO DI REVOCA DI FUNZIONI DA PARTE DI UN SINGOLO COMUNE

1. In caso di revoca di funzioni da parte di un singolo Comune, laddove le funzioni coincidano con i settori organizzativi dell'Unione (i.e. funzioni della Segreteria, delle funzioni di Polizia Locale, etc.), a seguito del calcolo delle capacità assunzionali e della determinazione del fabbisogno, il Comune revocante riassorbirà le risorse umane originariamente conferite all'Unione secondo l'ordine di assunzione per singolo settore.
2. Per quanto riguarda eventuali nuove assunzioni operate dall'Unione, una volta calcolate le capacità assunzionali e determinato il fabbisogno dell'ente revocante, ciascuna unità, in base all'ordine di assunzione nel relativo settore (i.e. dal primo assunto all'ultimo), potrà esprimere preferenza circa l'eventuale collocazione nell'ente revocante piuttosto che la permanenza presso l'Unione.

TITOLO II - GLI ORGANI

CAPO I - ORGANI

ART. 15 - ORGANI DELL'UNIONE

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta.

2. Sono organi tecnici: il Segretario, il revisore dei Conti e le figure apicali responsabili secondo l'organizzazione adottata.
3. Gli organi di cui ai commi 1 e 2 esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
4. L'elezione, la nomina e la composizione degli organi di governo dell'Ente, si uniformano ove possibile a principi di pari opportunità.

ART. 16 - ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

1. Gli organi di governo costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
2. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi o dei loro componenti e la loro costituzione sono regolate dalla legge, dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione e di funzionamento del Consiglio.
3. In caso di consultazioni amministrative a scadenza temporalmente differenziata, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.
4. Le cause di decadenza dalla carica di amministratore sono quelle previste dalla legge e dal presente Statuto.
5. Trovano applicazione le ipotesi di astensione obbligatoria disciplinate dalla legge e dai regolamenti dell'Unione.
6. Gli organi di governo dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuiti indennità di carica, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma. Ad essi si applicano le disposizioni statali in materia di "status di amministratori", nonché le specifiche disposizioni previste dal presente Statuto.

CAPO II - CONSIGLIO DELL'UNIONE

ART. 17 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione ed ha competenza limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 prevede per i Consigli comunali.

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi, nemmeno in via d'urgenza, mentre può essere surrogato, ricorrendone i presupposti, dalla Giunta nell'adozione delle variazioni di bilancio che devono essere ratificate dal Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
3. Il Consiglio dell'Unione nomina, a maggioranza assoluta, il Presidente dell'Unione designato secondo l'ordine di rotazione di cui all'art. 22.

ART. 18 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO. DIMISSIONI E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. Entrano di diritto a far parte del Consiglio dell'Unione i Sindaci eletti dei comuni.
2. Ciascun Consiglio comunale elegge, tra i propri componenti, gli ulteriori due rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione scegliendoli uno tra i componenti di maggioranza e uno tra i componenti di minoranza. Anche il Sindaco esprime il proprio voto.
3. In caso di consultazioni amministrative a scadenza temporalmente differenziata, si provvede al rinnovo dei Consiglieri dei soli Comuni interessati alle elezioni.
4. La composizione del Consiglio assicura la presenza di un rappresentante per ogni Comune associato e la rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti. Nel caso non vi siano minoranze è comunque assicurato il numero di tre consiglieri per ciascun Comune.
5. Laddove altri Enti dovessero entrare a far parte dell'Unione ed il numero degli enti partecipanti dovesse aumentare (o ridursi) il numero di consiglieri aumenterà (o diminuirà) di ulteriori 3 unità per ogni ente aggiuntivo: il Sindaco neoletto più due componenti, uno per la maggioranza ed uno per la minoranza eletti con le modalità di cui ai commi precedenti.
6. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 30 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio comunale.
7. In caso di mancata elezione dei rappresentanti entro il termine di cui sopra, il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica dei Consiglieri eletti.
8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i rappresentanti del Comune sono sostituiti dal Commissario nel caso di gestione commissariale - con automatica riduzione del numero dei Consiglieri dell'Unione - ovvero (in caso diverso da gestione commissariale) il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica del nuovo Consiglio. Il quorum costitutivo e deliberativo è calcolato in riferimento al numero di consiglieri effettivamente in carica.

9. Salvo il caso di cui al comma 8, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale, decade per ciò stesso dalla carica di Consigliere dell'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal presente articolo.
10. Il Consiglio comunale interessato deve provvedere tempestivamente alla relativa sostituzione con le modalità descritte al comma 2 nel termine di 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza.
11. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa verifica dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori.
12. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono comunicate in forma scritta al Sindaco del Comune di appartenenza e al Presidente dell'Unione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo del Comune o dell'Unione secondo quanto stabilito dall'art. 38 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 19 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Unione che lo presiede e ne formula l'ordine del giorno.
2. La convocazione può essere richiesta da uno dei Sindaci o da un terzo dei Consiglieri in carica, nel qual caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi indicati dalle norme vigenti o dal Regolamento di organizzazione e di funzionamento.
4. Il Consiglio delibera con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dallo Statuto.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
6. Il Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, disciplina altre modalità di funzionamento del Consiglio, non normate dal presente Statuto.

ART. 20 - STATUS DEI CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Ai Consiglieri si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali normativamente vigenti in materia di "status degli amministratori", con riferimento a permessi, licenze. Ad essi non è riconosciuta alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella spettante in qualità di amministratori in carica dei rispettivi Comuni.

3. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal Regolamento adottato dal Consiglio.
4. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del Regolamento del Consiglio.
5. Considerata la natura dell'Unione, Ente di secondo grado a finalità gestionale, non si considera motivato impedimento la protesta politica espressa con l'assenza.
6. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste in materia di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità degli amministratori degli enti locali.
7. Le cause di decadenza dalla carica di Consigliere sono quelle previste dalla legge e dal presente Statuto.
8. Trovano applicazione le ipotesi di astensione obbligatoria disciplinate dalla legge e dal Regolamento.

CAPO III - PRESIDENTE DELL'UNIONE

ART. 21 - PRESIDENTE

1. È Presidente dell'Unione dei Comuni il Sindaco di uno dei Comuni che vi aderiscono.
2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione dei Comuni, ed esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. In particolare, il Presidente:
 - a. rappresenta l'Unione e presiede il Consiglio e la Giunta;
 - b. è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni;
 - c. sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali;
 - d. sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - e. provvede, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - f. provvede, sentita la Giunta, alla nomina e alla revoca del Segretario dell'Unione;

- g. sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni;
- h. nomina, sentita la Giunta, i responsabili degli uffici e dei servizi relativamente alle funzioni dell'Unione; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 22 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. L'elezione del presidente è di competenza del Consiglio dell'Unione, applicando, di norma, criteri di rotazione della carica tra i sindaci dei comuni aderenti. L'elezione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
2. Il presidente dell'Unione dura in carica per un periodo di 30 mesi.
3. Chi ha ricoperto per due volte consecutive la carica di Presidente dell'Unione non è, dopo la seconda volta, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
4. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco di uno dei Comuni aderenti comporta l'automatica e corrispondente cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione; le dimissioni dalla carica di Presidente seguono le stesse modalità e procedure di quelle previste per la carica di consigliere.
5. Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i componenti della Giunta.
6. Il Presidente cessa dalla carica nei seguenti casi:
 - a. alla scadenza del mandato di 30 mesi;
 - b. al venire meno del suo mandato da Sindaco;
 - c. per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci ed irrevocabili;
 - d. in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
7. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento della Giunta e del Consiglio dell'Unione.

ART. 23 - VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

CAPO IV - GIUNTA DELL'UNIONE

ART. 24 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Presidente e da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, che assumono la qualifica di Assessori.
2. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco, determina la contestuale decadenza dall'Ufficio di componente della Giunta dell'Unione. Il Sindaco è sostituito dal Commissario nel caso di gestione commissariale del Comune di appartenenza, ovvero il numero dei componenti della Giunta dell'Unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica del nuovo Sindaco.
3. I Sindaci, componenti di diritto, non possono dimettersi dalla carica di Assessori.

ART. 25 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, in particolare provvede:
 - a. ad adottare collegialmente tutti gli atti di amministrazione ordinaria o comunque gli atti aventi rilevanza esterna che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario dell'Unione o, eventualmente, dei dirigenti o dei responsabili di uffici e servizi;
 - b. ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre al Consiglio per la ratifica entro i 60 giorni successivi e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, a pena di decadenza;
 - c. a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - d. a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio e a riferire annualmente allo stesso sulla propria attività;
 - e. ad adottare, sulla base dei principi stabiliti dal Consiglio e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - f. a formulare indirizzi per il corretto svolgimento delle relazioni sindacali.

2. La Giunta delibera:
 - a. per il quorum strutturale, con un numero di presenti pari alla maggioranza dei componenti;
 - b. per il quorum funzionale con la maggioranza dei votanti.
3. Ai componenti della Giunta si applicano i medesimi obblighi di astensione di partecipazione alle deliberazioni dell'organo collegiale previsti per i componenti il Consiglio.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE

ART. 26 - PRINCIPI GENERALI

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa, flessibilità funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
2. L'organizzazione è improntata al principio di separazione dei poteri, per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti/funzionari mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. In particolare gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la coerenza dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite.

ART. 27 - PERSONALE

1. L'Unione ha una dotazione organica ed una propria struttura organizzativa.
2. I Comuni e l'Unione costituiscono un sistema unitario per il presidio e la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e finanza pubblica, nonché per la pianificazione del fabbisogno del personale.
3. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
4. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Funzioni locali.

ART. 28 - SEGRETARIO DELL'UNIONE

1. Il Segretario è nominato con provvedimento del Presidente dell'Unione, sentita la Giunta dell'Unione, scelto tra i Segretari in servizio in almeno uno dei Comuni aderenti all'Unione.

2. Il Segretario può essere revocato dal Presidente, previo parere della Giunta, per grave violazione dei doveri d'ufficio, con contestuale sostituzione.
3. Il Segretario:
 - a. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente;
 - b. sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività;
 - c. dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento;
 - d. può rogare gli atti pubblici ed autenticare le scritture private nei quali è presente l'Unione.

ART. 29 - VICESEGRETARIO

1. È istituita la figura del Vice Segretario, ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Il Vice Segretario dell'Unione, svolge le funzioni di Segretario dell'Unione ai sensi dell'art. 15, comma 3 D.P.R. n. 465/97 in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. L'incarico di Vice Segretario è conferito dal Presidente dell'Unione tramite apposito atto di nomina. La nomina avrà la durata corrispondente a quella del mandato del Presidente, salvo revoca disposta dal Presidente con provvedimento motivato.
4. I requisiti soggettivi necessari per la nomina a Vice Segretario sono:
 - il possesso della laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti e comunque laurea occorrente per partecipare al concorso nazionale per Segretario Comunale;
 - essere un funzionario, incaricato di E.Q., assunto a tempo indeterminato presso uno degli enti locali di cui all'art. 2, comma 1 del TUEL;
 - avere un'anzianità di servizio di almeno due anni;
5. Il vice Segretario dell'Unione è nominato tra i funzionari in servizio in uno dei Comuni aderenti all'Unione;
6. L'incarico di Vice Segretario dell'Unione, oltre che ai funzionari in servizio presso l'Unione può essere eccezionalmente attribuito, con atto motivato del Presidente, al dipendente di altro ente locale che sia utilizzato "a scavalco" dall'Unione, così come consentito dalla legge o dal contratto, a condizione che lo stesso risulti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al concorso necessario per l'iscrizione all'Albo dei Segretari comunali e provinciali e che abbia acquisito un'esperienza quinquennale in un ente locale con funzioni direttive o dirigenziali.

ART. 30 - REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.
2. Il Regolamento definisce:
 - a. l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione;
 - b. l'esercizio delle funzioni di direzione;
 - c. la disciplina dei compiti e delle responsabilità del Segretario e del Vicesegretario.

TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 31 - AUTONOMIA FINANZIARIA

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, con le modalità stabilite in sede di conferimento dei servizi.
3. L'Unione svolge le funzioni di cui all'art. 6 nel rispetto del principio di pareggio del bilancio e quindi verificando l'adeguato trasferimento di risorse per l'esercizio delle medesime.

ART. 32 - ORDINAMENTO CONTABILE E SERVIZIO FINANZIARIO

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, è disciplinato dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

ART. 33 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed il rendiconto di gestione.
2. I Comuni sono tenuti a prevedere nella propria programmazione finanziaria tutti i costi di cui all'art. 9 (modalità di ripartizione spese ed entrate) iscritti nel bilancio dell'Unione.
3. I Comuni trasferiscono a favore del bilancio dell'Unione, le somme dovute a copertura dei costi e secondo i criteri e le modalità indicate all'art. 9 del presente Statuto e in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità dell'Unione. Quest'ultimo dovrà stabilire

l'imputazione degli eventuali maggiori oneri finanziari che l'Unione abbia sopportato a causa del ritardato versamento a carico del solo o dei soli Comuni ritardatari.

4. L'Unione adotta i principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

ART. 34 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il Consiglio dell'Unione nomina, come previsto dall'art. 234 del Dlgs 267/2000, l'organo di revisione economico-finanziario le cui funzioni, competenze, responsabilità, cause di incompatibilità sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità di cui all'articolo 31.

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 35 - PRINCIPI GENERALI

1. L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative ed alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche, sociali e del volontariato presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione con proprio regolamento:
 - a) assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - b) garantisce piena e concreta attuazione dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa;
 - c) individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie, con le altre forme associative e le parti sociali;
 - d) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo;
 - e) favorisce e promuove il principio della concertazione sociale a sostegno delle scelte politico-amministrative e di programmazione, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza collettiva, nella prospettiva di garantire la massima

efficacia alle azioni da attuare a favore della cittadinanza e delle diverse comunità presenti sul territorio.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 36 - ATTI REGOLAMENTARI E DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio aggiorna, ove necessario, i regolamenti previsti dallo Statuto stesso, fatti salvi il Regolamento di contabilità e gli indirizzi sul Regolamento uffici e servizi che devono essere aggiornati, ove necessario al fine di un adeguamento alle sopravvenienze normative, entro sei mesi.
2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto, tutti gli organi dell'Unione, politici e tecnici, rimangono in carica fino alla naturale scadenza degli stessi, fatto salvo il verificarsi di altra causa di decadenza.
3. I termini di cui all'art. 11 c. 1 e all'art. 7 c. 1 si conteggiano a decorrere dalla data degli atti di costituzione dell'Unione e di conferimento delle funzioni.

ART. 37 – ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Statuto si abroga il previgente, nonché ogni altra disposizione ad esso contraria.

ART. 38 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri.
2. Copia del presente Statuto è affissa all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti all'Unione. Le modifiche statutarie sono pubblicate all'Albo pretorio dell'Unione e trasmesse ai Comuni.
3. Lo Statuto è inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
4. Copia dello stesso e delle modifiche intervenute è inviato alla Regione Piemonte.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.

ALLEGATO A - Elenco delle funzioni conferibili all'Unione

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica.

ALLEGATO B - Elenco delle funzioni conferite all'Unione

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- d) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- e) polizia municipale e polizia amministrativa locale;